



Prat. per. no 6 del 24.7.2024

Tribunale di Como

Protocollo di intesa per lo svolgimento del rito della sospensione del procedimento con messa alla prova e criteri orientativi condivisi per la durata della sospensione e del lavoro di pubblica utilità

Il presente testo si propone di delineare la procedura per lo svolgimento del rito della sospensione del procedimento con messa alla prova distinguendo diverse ipotesi a seconda del momento procedimentale o processuale in cui la richiesta è formulata e si propone, altresì, di concordare i criteri di durata della sospensione medesima e del lavoro di pubblica utilità anche alla luce delle rilevanti modifiche apportate dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

In particolare, preso atto delle novità introdotte dal D.lgs. n. 150/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia) che con il nuovo art. 464 *ter.* 1 c.p.p. ha delineato una vera e propria procedura cartolare in caso di proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata dal Pubblico Ministero in corso di indagini preliminari, si è ritenuto di poter concordare modalità volte a snellire la celebrazione del rito anche nelle ipotesi in cui la richiesta sia formulata direttamente dall'indagato/imputato e in altre fasi.

Il nuovo Protocollo MAP viene di seguito sottoscritto da Tribunale di Como, Procura della Repubblica presso Tribunale di Como, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, Camera Penale di Como e Lecco e Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Como.

1. La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e la procedura prevista per lo svolgimento del rito.

1.1. Le modalità di richiesta della sospensione del procedimento con messa alla prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova può avvenire:

- A) in caso di adesione dell'indagato alla proposta formulata *ex art.* 464 *ter.* 1 c.p.p. dal Pubblico Ministero con l'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.;



- B) su richiesta dell'indagato in corso di indagini preliminari *ex art 464 ter c.p.p.*;
- C) su richiesta dell'imputato con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna *ex art. 461 c.p.p.*;
- D) su richiesta dell'imputato a seguito di notifica del decreto che dispone il giudizio immediato;
- E) su richiesta dell'imputato in sede di udienza preliminare o di udienza predibattimentale *ex art. 554 bis c.p.p.* per i reati per i quali si procede a citazione diretta, eventualmente anche a seguito di proposta formulata dal Pubblico Ministero, così come previsto dall'art. 464 *bis c.p.p.*;
- F) su richiesta dell'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento qualora si proceda con giudizio direttissimo.

1.2. La procedura nell'ipotesi di cui alla lettera A): adesione dell'indagato alla proposta formulata *ex art. 464 ter. 1 c.p.p.* dal Pubblico Ministero con l'avviso di cui all'art. 415 *bis c.p.p.*

L'art. 464 *ter. 1 c.p.p.*¹ prevede la possibilità per il Pubblico Ministero, con l'avviso di cui all'art. 415 *bis c.p.p.*, di proporre alla persona sottoposta alle indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova "*indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale*", potendo a tal fine avvalersi dell'UEPE.

Si tratta di una sorta di preliminare di programma in quanto quello definitivo verrà successivamente elaborato dall'UEPE, secondo il principio dell'individualizzazione, con la necessaria cooperazione del soggetto interessato.

In ipotesi di adesione alla proposta formulata dal Pubblico Ministero l'art. 464 *ter. 1 c.p.p.* prevede l'avvio di un procedimento cartolare (di regola non è, infatti, prevista la celebrazione di alcuna udienza) così come di seguito scandito:

- adesione dell'indagato alla proposta formulata dal Pubblico Ministero tramite dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale da

¹ Trattasi di norma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.



depositare presso la segreteria del Pubblico Ministero entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.;

- formulazione, da parte del Pubblico Ministero, dell'imputazione con successiva trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari;
- avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare, entro dieci giorni, memorie presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari;
- il Giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. e quando ritiene che la proposta del Pubblico Ministero, a cui ha aderito l'imputato, sia conforme ai requisiti di cui al dettato dell'art. 464 *quater* c.p.p., richiede all'UEPE di elaborare un programma di trattamento d'intesa con l'imputato; ciò dovrà avvenire entro 90 giorni o, in alternativa, si possono acquisire ulteriori elementi funzionali alla sua valutazione²;
- in alternativa al punto che precede, il Giudice modifica la proposta del Pubblico Ministero e delinea un preliminare di programma (contenente il tetto di ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere secondo le indicazioni contenute nella tabella di seguito riportata, eventuale prescrizione di risarcimento/riparazione del danno) che viene notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nominato nonché al Pubblico Ministero titolare e comunicata all'UEPE;
- ricevuto il preliminare di programma, l'UEPE convoca l'imputato per sentirlo, con possibilità di accompagnamento da parte del difensore e, previa valutazione della tipologia di reato e della situazione socio-familiare emersa a seguito dell'indagine effettuata, che, nei casi più complessi, vede l'intervento di un'equipe multidisciplinare, elabora un programma di trattamento definitivo, apportando, se necessario, le modifiche occorrenti per meglio adattarlo alle circostanze del caso concreto, acquisendo, poi, la sottoscrizione dell'imputato e dandone, infine,

² In ipotesi di rigetto il Giudice provvederà a ritrasmettere gli atti al Pubblico Ministero.



comunicazione scritta al Giudice;

- ricevuto il programma trattamentale sottoscritto dall'imputato, il Giudice sospende il processo con messa alla prova, emettendo la relativa ordinanza che viene notificata al difensore³;
- con la suddetta ordinanza il Giudice fissa un termine intermedio entro il quale l'UEPE deve relazionarlo circa l'andamento del programma nonché un termine finale entro il quale l'UEPE deve trasmettere la relazione conclusiva dell'esecuzione del programma trattamentale;
- la predetta ordinanza viene notificata al difensore e comunicata all'UEPE per la presa in carico. L'imputato, personalmente o tramite il difensore, deve, entro quindici giorni dalla predetta data di notifica, prendere contatto con l'UEPE, preferibilmente a mezzo posta elettronica (certificata all'indirizzo *prot.uepe.como@giustiziacert.it*; oppure ordinaria all'indirizzo *uepe.como@giustizia.it*), decorrendo da quest'ultima presa di contatto il formale avvio del programma trattamentale;
- qualora l'esecuzione del programma non dovesse procedere regolarmente, il Giudice ne dà comunicazione al difensore che può presentare sue eventuali controdeduzioni. Il Giudice fissa udienza qualora necessario e sempre nel caso in cui l'imputato si rendesse irreperibile o in caso di grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità. Il relativo avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato all'imputato nelle forme di rito;
- eventuali istanze di proroga del termine o di cambio Ente vengono presentate dal difensore all'UEPE e disposte dall'UEPE medesimo che ne dà comunicazione al Giudice a mezzo PEC. Ove l'UEPE rigettasse la richiesta, essa può essere rinnovata al Giudice;



³ Resta ferma la possibilità per il Giudice di fissare udienza camerale *ex art. 127 c.p.p.*, se ritenuto necessario, ai fini della decisione, anche nel caso in cui sia necessario verificare la volontarietà dell'imputato.

- decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova e ricevuta la relazione conclusiva dell'UEPE, il Giudice la trasmette al Pubblico Ministero e al difensore a mezzo PEC affinché il Pubblico Ministero e il difensore formulino le proprie conclusioni, eventualmente esprimendo anche le proprie determinazioni su eventuali confische entro il termine di sette giorni dalla notifica della comunicazione medesima;
- il Giudice provvede, quindi, *de plano* e dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite nonché alla luce del contenuto della relazione conclusiva dell'UEPE, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo ex art 464 *septies* c.p.p..

1.3. La procedura nell'ipotesi di cui alla lettera B): richiesta dell'indagato in corso di indagini preliminari ex art 464 *ter* c.p.p.

In ipotesi di richiesta formulata dall'indagato in corso di indagini preliminari, *ex art 464 *ter* c.p.p.*, si concorda la procedura di seguito delineata:

- l'indagato personalmente con sottoscrizione autenticata dal difensore (o il difensore munito di procura speciale) formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova mediante deposito della relativa istanza presso la Segreteria del Pubblico Ministero assegnatario del procedimento;
- all'istanza deve essere allegata la richiesta già inviata all'UEPE⁴, munita di

⁴ La richiesta deve contenere:

- dati anagrafici, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, dichiarazione o elezione di domicilio, nominativo del difensore e indicazione dei suoi recapiti, procura speciale, copia carta d'identità dell'indagato/imputato e recapiti in ipotesi di richiesta formulata personalmente dall'indagato/imputato;
- indicazioni relative alla condizione socio-economica e familiare;
- indicazioni relative all'attività lavorativa o di studio ovvero allo stato di disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
- eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari relative allo stato di tossico-alcool dipendenza o alla presenza di patologie invalidanti;
- eventuale documentazione di servizi sociali e sanitari rilevanti per l'elaborazione del programma;
- dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità/inabilità assoluta a prestare attività;
- eventuali indicazioni relative al lavoro di pubblica utilità che l'indagato/imputato propone di svolgere, comprensiva della eventuale dichiarazione di disponibilità dell'Ente;
- titolo di soggiorno (solo per cittadini stranieri);



mera attestazione di avvenuta consegna a mezzo PEC di essa o di ricevuta attestante la ricezione della richiesta in caso di deposito personale presso l'Ufficio, corredata dai documenti necessari ed eventuali proposte e la stessa deve contenere quante più informazioni utili⁵ al fine di consentire al Giudice di operare una valutazione completa e di elaborare un preliminare di programma. Si rimarca che l'istanza siffatta deve contenere tutte le informazioni di cui alla nota 5, ma, in particolare, quella relativa alla sussistenza di eventuali accordi intervenuti con la persona offesa dal reato (ove sussistente) in punto di risarcimento del danno;

- nell'istanza può essere formulata la rinuncia alla comparizione all'udienza camerale prevista dall'art. 464 *quater* c.p.p. nonché alle successive. La rinuncia alla comparizione riguarda, infatti, tutte le udienze dall'ammissione, alla verifica e sino alla dichiarazione di estinzione del reato, in caso di regolare svolgimento del rito;
- tutte le comunicazioni e le notifiche dei provvedimenti relativi al procedimento di messa alla prova, in caso di regolare svolgimento di essa, vengono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto si rendesse irreperibile o in caso di grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla

-
- indicazioni relative all'eventuale risarcimento del danno totale o parziale in favore della persona offesa dal reato/proposta di risarcimento alla persona offesa/riparazione del danno/proposta di adesione ad un programma di mediazione penale.

⁵ Sostanzialmente quelle già riportate nella richiesta inviata all'UEPE, ma certamente:

- indicazioni relative alla condizione socio-economica e familiare;
- indicazioni relative all'attività lavorativa o di studio ovvero allo stato di disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
- eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari relative allo stato di tossico-alcool dipendenza o alla presenza di patologie invalidanti;
- dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità/inabilità assoluta a prestare attività;
- eventuali indicazioni relative al lavoro di pubblica utilità che l'indagato/imputato propone di svolgere, comprensiva della eventuale dichiarazione di disponibilità dell'Ente;
- indicazioni relative all'eventuale risarcimento del danno totale o parziale in favore della persona offesa dal reato/proposta di risarcimento alla persona offesa/riparazione del danno/proposta di adesione ad un programma di mediazione penale.



prestazione del lavoro di pubblica utilità, si prevede che il Giudice fissi udienza ed il relativo avviso deve essere notificato all'imputato nelle forme di rito;

- in ipotesi di presenza della persona offesa dal reato la rinuncia alla comparizione è possibile unicamente nel caso in cui la stessa sia assistita da un difensore. In tali casi, alla richiesta viene allegato un accordo sul risarcimento sottoscritto e autenticato dal difensore dell'imputato e dal difensore della persona offesa, oppure l'espressa rinuncia al risarcimento sottoscritta e autenticata dal difensore dell'imputato e dal difensore della persona offesa e contenente anche la rinuncia di entrambi alla comparizione in udienza;
- in alternativa il Giudice dà avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare, entro dieci giorni, memorie presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari;
- ricevuta l'istanza il Giudice trasmette gli atti al Pubblico Ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni, così come previsto dall'art. 464 *ter* c.p.p.;
- l'eventuale consenso deve risultare da atto scritto unitamente alla formulazione dell'imputazione che devono essere comunicati anche al difensore nominato;
- ricevuto il consenso e gli atti, il Giudice (se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. e non sussistono ragioni per dover rigettare l'istanza), preso atto della rinuncia alla comparizione delle parti all'udienza, emette ordinanza *de plano* con la quale sospende i termini di prescrizione *ex art* 159 c.p.p. e delinea il preliminare di programma;
- l'ordinanza contenente il preliminare di programma (comprensiva del tetto di ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere secondo le indicazioni contenute nella tabella di seguito riportata, eventuale prescrizione di risarcimento/riparazione del danno) viene notificata all'indirizzo di posta



elettronica certificata del difensore nominato nonché al Pubblico Ministero titolare del procedimento e comunicata all'UEPE;

- ricevuto il preliminare di programma, l'UEPE convoca l'imputato per sentirlo, con possibilità di accompagnamento da parte del difensore e, previa valutazione della tipologia di reato e della situazione socio-familiare emersa a seguito dell'indagine effettuata, che, nei casi più complessi, vede l'intervento di un'equipe multidisciplinare, elabora un programma di trattamento definitivo, apportando, se necessario, le modifiche occorrenti per meglio adattarlo alle circostanze del caso concreto, acquisendo, poi, la sottoscrizione dell'imputato e dandone, infine, comunicazione scritta al Giudice;
- acquisito il programma trattamentale, se lo reputa idoneo, il Giudice, preso atto della rinuncia alla comparizione delle parti all'udienza, provvede sempre *de plano* e sospende il processo con messa alla prova, emettendo la relativa ordinanza che viene notificata al difensore nominato, nonché al Pubblico Ministero e comunicata all'UEPE per la presa in carico;
- con detta ordinanza il Giudice fissa un termine intermedio entro il quale l'UEPE deve relazionarlo circa l'andamento del programma, nonché un termine finale entro il quale l'UEPE deve trasmettere la relazione conclusiva dell'esecuzione del programma trattamentale;
- l'imputato, personalmente o tramite il difensore, deve, entro quindici giorni dalla predetta data di notifica, prendere contatto con l'UEPE, preferibilmente a mezzo posta elettronica (certificata all'indirizzo prot.uepe.como@giustiziacert.it; oppure ordinaria all'indirizzo uepe.como@giustizia.it), decorrendo da quest'ultima presa di contatto il formale avvio del programma trattamentale;
- qualora l'esecuzione del programma non dovesse procedere regolarmente, il Giudice ne dà comunicazione al difensore che può presentare sue eventuali controdeduzioni. Il Giudice fissa udienza qualora necessario e sempre nel caso in cui l'imputato si rendesse irreperibile o in caso di grave o reiterata



trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità. Il relativo avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato all'imputato, nelle forme di rito;

- eventuali istanze di proroga del termine o di cambio Ente vengono presentate dal difensore all'UEPE e disposte dall'UEPE medesimo che ne dà comunicazione al Giudice a mezzo PEC. Ove l'UEPE rigettasse la richiesta, essa può essere rinnovata al Giudice;
- decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova e ricevuta la relazione conclusiva dell'UEPE il Giudice la trasmette al Pubblico Ministero e al difensore a mezzo PEC affinché il Pubblico Ministero ed il difensore formulino le proprie conclusioni, eventualmente esprimendo anche le proprie determinazioni su eventuali confische, entro il termine di sette giorni dalla notifica della comunicazione medesima;
- il Giudice provvede, quindi, *de plano* e dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite nonché alla luce del contenuto della relazione conclusiva dell'UEPE, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo ex art 464 *septies* c.p.p..

1.4. La procedura nell'ipotesi di cui alle lettere C) e D): richiesta dell'imputato con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna ex art. 461 c.p.p. e richiesta dell'imputato a seguito di notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.

L'art. 464 *bis* c.p.p. prevede che, nell'ambito del procedimento per decreto penale, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova debba essere formulata con l'atto di opposizione e, altresì, regola le modalità di presentazione dell'istanza a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato.

La relativa richiesta, quindi, viene depositata nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari nei termini e con le modalità previste dagli artt. 458 comma 1



c.p.p. per il giudizio immediato e dall'art. 461 c.p.p. per il decreto penale di condanna e deve contenere le indicazioni e gli altri atti richiamati per la procedura ordinaria.

Nel caso in cui sia stata depositata la richiesta di emissione del decreto penale di condanna senza che il relativo decreto sia stato ancora emesso, può essere presentata richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari.

Il Giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di decreto penale di condanna, mandando la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova al Pubblico Ministero per il parere di competenza.

In ipotesi di richiesta formulata dall'imputato nelle more tra il deposito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna e l'emissione del relativo decreto, oppure con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna o a seguito di notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, si concorda la procedura di seguito delineata:

- l'imputato, personalmente con sottoscrizione autenticata dal difensore, o il difensore munito di procura speciale, formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova mediante deposito della relativa istanza presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari;
- all'istanza deve essere allegata la richiesta già inviata all'UEPE⁶, munita di

⁶ La richiesta che deve contenere:

- dati anagrafici, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, dichiarazione o elezione di domicilio, nominativo del difensore e indicazione dei suoi recapiti, procura speciale, copia carta d'identità dell'indagato/imputato e recapiti in ipotesi di richiesta formulata personalmente dall'indagato/imputato;
- indicazioni relative alla condizione socio-economica e familiare;
- indicazioni relative all'attività lavorativa o di studio ovvero allo stato di disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
- eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari relative allo stato di tossico-alcool dipendenza o alla presenza di patologie invalidanti;
- eventuale documentazione di servizi sociali e sanitari rilevanti per l'elaborazione del programma;
- dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità/inabilità assoluta a prestare attività;
- eventuali indicazioni relative al lavoro di pubblica utilità che l'imputato propone di svolgere, comprensiva della eventuale dichiarazione di disponibilità dell'Ente;
- titolo di soggiorno (solo per cittadini stranieri);



mera attestazione di avvenuta consegna a mezzo PEC di essa o di ricevuta attestante la ricezione della richiesta in caso di deposito personale presso l'Ufficio, corredata dai documenti necessari ed eventuali proposte e la stessa deve contenere quante più informazioni utili⁷ al fine di consentire al Giudice di operare una valutazione completa e di elaborare un preliminare di programma. Deve, in ogni caso, dare atto di eventuali accordi intervenuti con l'eventuale persona offesa dal reato in punto di risarcimento del danno;

- nell'istanza può essere formulata la rinuncia alla comparizione all'udienza camerale prevista dall'art. 464 *quater* c.p.p. nonché alle successive. La rinuncia alla comparizione riguarda, infatti, tutte le udienze dall'ammissione, alla verifica e sino alla dichiarazione di estinzione del reato, in caso di regolare svolgimento del rito;
- tutte le comunicazioni e le notifiche dei provvedimenti relativi al procedimento di messa alla prova vengono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto si rendesse irreperibile o in caso di grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, si prevede che il Giudice fissi udienza ed il relativo avviso deve essere notificato

-
- indicazioni relative all'eventuale risarcimento del danno totale o parziale in favore della persona offesa dal reato/proposta di risarcimento alla persona offesa/riparazione del danno/proposta di adesione ad un programma di mediazione penale.

⁷ Sostanzialmente quelle già riportate nella richiesta inviata all'UEPE, ma certamente:

- indicazioni relative alla condizione socio-economica e familiare;
- indicazioni relative all'attività lavorativa o di studio ovvero allo stato di disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
- eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari relative allo stato di tossico-alcool dipendenza o alla presenza di patologie invalidanti;
- dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità/inabilità assoluta a prestare attività;
- eventuali indicazioni relative al lavoro di pubblica utilità che l'imputato propone di svolgere, comprensiva della eventuale dichiarazione di disponibilità dell'Ente;
- indicazioni relative all'eventuale risarcimento del danno totale o parziale in favore della persona offesa dal reato/proposta di risarcimento alla persona offesa/riparazione del danno/proposta di adesione ad un programma di mediazione penale.



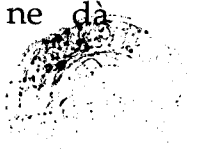
all'imputato nelle forme di rito;

- in ipotesi di presenza della persona offesa dal reato, la rinuncia alla comparizione è possibile unicamente nel caso in cui la stessa sia assistita da un difensore. In tali casi, alla richiesta viene allegato un accordo sul risarcimento sottoscritto e autenticato dal difensore dell'imputato e dal difensore della persona offesa, oppure l'espressa rinuncia al risarcimento sottoscritta e autenticata dal difensore dell'imputato e dal difensore della persona offesa e contenente anche la rinuncia di entrambi alla comparizione in udienza;
- in alternativa il Giudice dà avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare, entro dieci giorni, memorie presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari;
- ricevuta la richiesta con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna o a seguito di notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, il Giudice (se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. e non sussistono ragioni per dover rigettare l'istanza), preso atto della rinuncia alla comparizione delle parti all'udienza, emette ordinanza *de plano* con la quale sospende i termini di prescrizione *ex art 159 c.p.p.* e delinea il preliminare di programma;
- l'ordinanza contenente il preliminare di programma (comprensiva del tetto di ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere secondo le indicazioni contenute nella tabella di seguito riportata, eventuale prescrizione di risarcimento/riparazione del danno) viene notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nominato, nonché al Pubblico Ministero titolare del processo e comunicata all'UEPE;
- ricevuto il preliminare di programma, l'UEPE convoca l'imputato per sentirlo, con possibilità di accompagnamento da parte del difensore e, previa valutazione della tipologia di reato e della situazione socio-familiare emersa a seguito



dell'indagine effettuata, che, nei casi più complessi, vede l'intervento di un'equipe multidisciplinare, elabora un programma di trattamento definitivo, apportando, se necessario, le modifiche occorrenti per meglio adattarlo alle circostanze del caso concreto, acquisendo, poi, la sottoscrizione dell'imputato e dandone, infine, comunicazione scritta al Giudice;

- acquisito il programma trattamentale, se lo reputa idoneo, il Giudice, preso atto della rinuncia alla comparizione delle parti all'udienza, provvede sempre *de plano* e sospende il processo con messa alla prova, emettendo la relativa ordinanza che viene notificata al difensore nominato, nonché al Pubblico Ministero e comunicata all'UEPE per la presa in carico;
- con detta ordinanza il Giudice fissa un termine intermedio entro il quale l'UEPE deve relazionarlo circa l'andamento del programma, nonché un termine finale entro il quale l'UEPE deve trasmettere la relazione conclusiva dell'esecuzione del programma trattamentale;
- l'imputato, personalmente o tramite il difensore, deve, entro quindici giorni dalla predetta data di notifica, prendere contatto con l'UEPE, preferibilmente a mezzo posta elettronica (certificata all'indirizzo prot.uepe.como@giustiziacert.it; oppure ordinaria all'indirizzo uepe.como@giustizia.it), decorrendo da quest'ultima presa di contatto il formale avvio del programma trattamentale;
- qualora l'esecuzione del programma non dovesse procedere regolarmente, il Giudice ne dà comunicazione al difensore che può presentare sue eventuali controdeduzioni. Il Giudice fissa udienza qualora necessario e sempre nel caso in cui l'imputato si rendesse irreperibile o in caso di grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità. Il relativo avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato all'imputato, nelle forme di rito;
- eventuali istanze di proroga del termine o di cambio Ente vengono presentate dal difensore all'UEPE e disposte dall'UEPE medesimo che ne dà



comunicazione al Giudice a mezzo PEC. Ove l'UEPE rigettasse la richiesta, essa può essere rinnovata al Giudice;

- decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova e ricevuta la relazione conclusiva dell'UEPE, il Giudice la trasmette al Pubblico Ministero e al difensore a mezzo PEC affinché il Pubblico Ministero ed il difensore formulino le proprie conclusioni, eventualmente esprimendo anche le proprie determinazioni su eventuali confische, entro il termine di sette giorni dalla notifica della comunicazione medesima;
- il Giudice provvede, quindi, *de plano* e dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite nonché alla luce del contenuto della relazione conclusiva dell'UEPE, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo ex art 464 *septies* c.p.p..

1.5 La procedura nelle ipotesi di cui alle lettere E) e F): richiesta dell'imputato in sede di udienza preliminare o di udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p. per i reati per i quali si procede a citazione diretta, eventualmente anche a seguito di proposta formulata dal Pubblico Ministero e richiesta dell'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento qualora si proceda con giudizio direttissimo.

In ipotesi di fissazione dell'udienza preliminare o di udienza predibattimentale ex art. 554 *bis* c.p.p., eventualmente anche a seguito di proposta formulata dal Pubblico Ministero (così come ora previsto dall'art. 464 *bis* c.p.p.), nonché in ipotesi di richiesta formulata dall'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento qualora si proceda con giudizio direttissimo, si concorda la procedura di seguito delineata:

- trattandosi di udienza a partecipazione necessaria non è possibile prevedere la rinuncia alla comparizione delle parti;
- l'imputato, personalmente con sottoscrizione autenticata dal difensore (o il difensore munito di procura speciale), formula richiesta di sospensione del



procedimento con messa alla prova, oralmente o per iscritto⁸, fino che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p. per quanto riguarda l'udienza preliminare, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale *ex art. 554 bis* c.p.p. per i reati per i quali si procede a citazione diretta o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo, accompagnando l'istanza con il deposito della richiesta già inviata all'UEPE ⁹, munita di mera attestazione di avvenuta consegna a mezzo PEC di essa o di ricevuta attestante la ricezione della richiesta in caso di deposito personale presso l'Ufficio;

- il difensore, pur tenendo conto dei termini e delle modalità sopra indicati,

⁸ In caso di presentazione dell'istanza per iscritto, essa deve contenere, sostanzialmente, le indicazioni già riportate nella richiesta inviata all'UEPE di cui alla successiva nota 9, ma certamente:

- indicazioni relative alla condizione socio-economica e familiare;
- indicazioni relative all'attività lavorativa o di studio ovvero allo stato di disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
- eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari relative allo stato di tossico-alcool dipendenza o alla presenza di patologie invalidanti;
- dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità/inabilità assoluta a prestare attività;
- eventuali indicazioni relative al lavoro di pubblica utilità che l'indagato/imputato propone di svolgere, comprensiva della eventuale dichiarazione di disponibilità dell'Ente;
- indicazioni relative all'eventuale risarcimento del danno totale o parziale in favore della persona offesa dal reato/proposta di risarcimento alla persona offesa/riparazione del danno/proposta di adesione ad un programma di mediazione penale.

⁹ La richiesta deve contenere:

- dati anagrafici, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, dichiarazione o elezione di domicilio, nominativo del difensore e indicazione dei suoi recapiti, procura speciale, copia carta d'identità dell'indagato/imputato e recapiti in ipotesi di richiesta formulata personalmente dall'indagato/imputato;
- indicazioni relative alla condizione socio-economica e familiare;
- indicazioni relative all'attività lavorativa o di studio ovvero allo stato di disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
- eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari relative allo stato di tossico-alcool dipendenza o alla presenza di patologie invalidanti;
- eventuale documentazione di servizi sociali e sanitari rilevanti per l'elaborazione del programma;
- dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità/inabilità assoluta a prestare attività;
- eventuali indicazioni relative al lavoro di pubblica utilità che l'indagato/imputato propone di svolgere, comprensiva della eventuale dichiarazione di disponibilità dell'Ente;
- titolo di soggiorno (solo per cittadini stranieri);
- indicazioni relative all'eventuale risarcimento del danno totale o parziale in favore della persona offesa dal reato/proposta di risarcimento alla persona offesa/riparazione del danno/proposta di adesione ad un programma di mediazione penale.



avanza la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, anticipando la relativa istanza almeno sette giorni prima dell'udienza al fine di consentire al Giudice di poter valutare l'ammissibilità della medesima e predisporre il preliminare di programma di cui ai punti successivi;

- l'imputato, anche tramite il difensore, può rinunciare alla comparizione alle udienze successive. La rinuncia alla comparizione riguarda, infatti, tutte le udienze dall'ammissione, alla verifica e sino alla dichiarazione di estinzione del reato, in caso di regolare svolgimento del rito;
- il Giudice, valutata l'ammissibilità della richiesta, emette ordinanza con la quale sospende i termini di prescrizione *ex art 159 c.p.p.* e delinea il preliminare di programma (contenente il tetto di ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere secondo le indicazioni contenute nella tabella di seguito riportata, eventuale prescrizione di risarcimento/riparazione del danno), comunicandola all'UEPE;
- ricevuto il preliminare di programma, l'UEPE convoca l'imputato per sentirlo, con possibilità di accompagnamento da parte del difensore e, previa valutazione della tipologia di reato e della situazione socio-familiare emersa a seguito dell'indagine effettuata, che, nei casi più complessi, vede l'intervento di un'equipe multidisciplinare, elabora un programma di trattamento definitivo, apportando, se necessario, le modifiche occorrenti per meglio adattarlo alle circostanze del caso concreto, acquisendo, poi, la sottoscrizione dell'imputato e dandone, infine, comunicazione scritta al Giudice;
- il Giudice, preso atto della rinuncia alla comparizione delle parti all'udienza, provvede sempre *de plano* e sospende il processo con messa alla prova emettendo la relativa ordinanza che viene notificata al difensore nominato, nonché al Pubblico Ministero e comunicata all'UEPE per la presa in carico;
- con detta ordinanza il Giudice fissa un termine intermedio entro il quale



l'UEPE deve relazionarlo circa l'andamento del programma, nonché un termine finale entro il quale l'UEPE deve trasmettere la relazione conclusiva dell'esecuzione del programma trattamentale;

- l'imputato, personalmente o tramite il difensore, deve, entro quindici giorni dalla predetta data di notifica, prendere contatto con l'UEPE, preferibilmente a mezzo posta elettronica (certificata all'indirizzo *prot.uepe.como@giustiziacert.it*; oppure ordinaria all'indirizzo *uepe.como@giustizia.it*), decorrendo da quest'ultima presa di contatto il formale avvio del programma trattamentale;
- tutte le comunicazioni e le notifiche dei provvedimenti relativi al procedimento di messa alla prova vengono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto si rendesse irreperibile o in caso di grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, si prevede che il Giudice fissi udienza ed il relativo avviso deve essere notificato all'imputato nelle forme di rito;
- qualora l'esecuzione del programma non dovesse procedere regolarmente, il Giudice ne dà comunicazione al difensore che può presentare sue eventuali controdeduzioni. Il Giudice fissa udienza qualora necessario e sempre nel caso in cui l'imputato si rendesse irreperibile o in caso di grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità. Il relativo avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato all'imputato, nelle forme di rito;
- eventuali istanze di proroga del termine o di cambio Ente vengono presentate dal difensore all'UEPE e disposte dall'UEPE medesimo che ne dà comunicazione al Giudice a mezzo PEC. Ove l'UEPE rigettasse la richiesta, essa può essere rinnovata al Giudice;
- decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova e ricevuta la relazione conclusiva dell'UEPE, il Giudice la trasmette al Pubblico



Ministero e al difensore a mezzo PEC affinché il Pubblico Ministero ed il difensore formulino le proprie conclusioni, eventualmente esprimendo anche le proprie determinazioni su eventuali confische, entro il termine di sette giorni dalla notifica della comunicazione medesima;

- il Giudice provvede, quindi, *de plano* e dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, nonché alla luce del contenuto della relazione conclusiva dell'UEPE, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo ex art 464 *septies* c.p.p..

2. Criteri orientativi condivisi per la durata della sospensione e del lavoro di pubblica utilità anche con riferimento a decreto penale di condanna.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della sospensione del procedimento con messa alla prova nonché quelle relative alla durata del lavoro di pubblica utilità e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile secondo quanto stabilito dall'art. 168 *bis* c.p. e, dunque, reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria (FASCE A - B - C - D- E).

Sempre secondo quanto stabilito dall'art. 168 *bis* c.p. l'istituto è applicabile anche quando si procede per i reati indicati dall'art. 550, comma 2, c.p.p.

Come noto, il D.lgs. n. 150/2022, tramite la riscrittura dell'art. 550 comma 2 c.p.p., ha esteso il catalogo dei reati per i quali si procede con citazione diretta, quale eccezione ai limiti edittali di cui al primo comma della stessa disposizione.

Alla luce di tale ampliamento e considerato che trattasi di delitti e contravvenzioni tra i più svariati per la tipologia di pena e per l'ampilissimo range edittale si è ritenuto opportuno individuare per detti reati ulteriori specifiche fasce di durata della sospensione e del lavoro di pubblica utilità, facendo sempre riferimento alla pena edittale massima prevista per i le diverse fattispecie di resto (FASCE F - G - H).



Da ultimo, considerato l'elevato numero di procedimenti per guida in stato di ebrezza o in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti e preso atto della peculiarità e della diversità della tipologia delle pene previste dagli artt. 186 e 187 D.Lgs. n. 285/92 si è stabilito di individuare due ulteriori fasce *ad hoc* (**FASCE I - M**).

Tipologia di reato	Periodo di sospensione del procedimento	Ore di lavori di pubblica utilità
FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola ammenda	da 15 giorni a 2 mesi	da 15 ore a 60 ore
FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa	da 1 a 4 mesi	da 30 a 90 ore
FASCIA C) Reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo edittale a 2 anni sola o congiunta a quella pecuniaria	da 3 a 12 mesi	da 60 a 200 ore
FASCIA D) Reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo edittale a 3 anni sola o congiunta a quella pecuniaria	da 9 a 14 mesi	da 90 a 300 ore



FASCIA E) Reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo edittale a 4 anni sola o congiunta a quella pecuniaria	da 12 a 18 mesi	da 120 a 400 ore
FASCIA F) Reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo edittale a 5 anni sola o congiunta a quella pecuniaria	da 16 a 20 mesi	da 200 a 480 ore
FASCIA G) Reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo edittale a 6 anni sola o congiunta a quella pecuniaria	da 18 a 24 mesi	da 400 a 500 ore
FASCIA H) Reati puniti con la pena detentiva superiore nel massimo edittale a 6 anni sola o congiunta a quella pecuniaria	da 20 a 24 mesi	da 500 a 700 ore
FASCIA I) Art. 186 lett. B) CdS¹⁰	da 1 a 3 mesi	da 30 ore a 60 ore
FASCIA L) Art. 186 lett. C) e 187 CdS	da 6 a 14 mesi	da 120 a 180 ore

¹⁰ Nella scelta tra il massimo e il minimo edittale si terrà conto dell'eventuale aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale.



Como, lì 24.07.2024

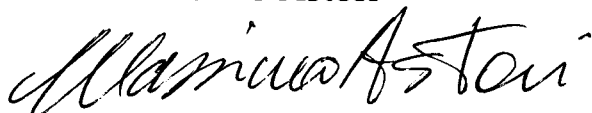
Presidente Vicario del Tribunale di Como

Dott. Carlo Cecchetti



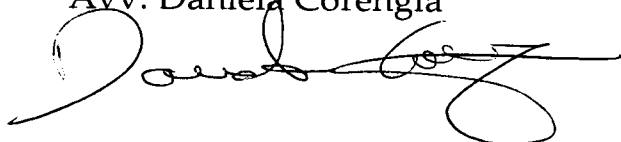
Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Como

Dott. Massimo Astori



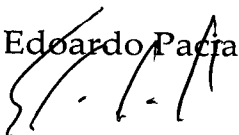
Ordine degli Avvocati di Como

Avv. Daniela Corengia



Camera Penale di Como e Lecco

Avv. Edoardo Pacra



UEPE di Como

Dott.ssa Maria Trimarchi

